

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 (Provincia di Cosenza)

Prot. 19264

li, 15.12.2012

Messo Notificatore Comunale - Albo
BELVEDERE MARITTIMO

OGGETTO: trasmissione, per notifica ed affissione all'Albo Pretorio, Ordinanza Sindacale n° 387 di reg. del 15.10.2012.

In allegato si trasmette l'Ordinanza Sindacale in oggetto citata, da notificare con urgenza alla ditta:

- Consorzio di Bonifica Valle Del Lao, Via Fiume Lao, 87029 Scalea (CS);
- ANAS Viabilità S.p.A., Compartimento Viabilità, Via De Riso, 2 - 88100 CATANZARO.

Si prega di voler restituire copia dell'Ordinanza notificata.
Distinti saluti.



IL SINDACO

(ing. Enrico GRANATA)

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87021 - via Maggiore Mistorni, 1 - tel. 0985/8874138 - fax 0985/8874109
e-mail protbelvedere@tiscali.it - sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

Ord. n° 387

ORDINANZA MANUTENZIONE E PULIZIA TERRENI, FOSSI, CANALI ED ALTRI CORSI D'ACQUA

IL SINDACO

VISTO le continue forti ed abbondanti precipitazioni, che causano spesso allagamenti di strade, terreni ed edifici pubblici e privati;

CONSIDERATA la necessità, di far provvedere, alla pulizia dei terreni lungo le strade pubbliche, dalla presenza di vegetazione, che potrebbe creare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla pulizia di canali e fossi siti nel territorio del comune, al fine di mantenerli puliti da vegetazione erbacea ed arborea, da materiali e depositi di qualsiasi genere, per favorire il normale deflusso delle acque anche, in relazione al verificarsi di precipitazioni meteoriche;

VALUTATO lo stato di totale o parziale abbandono, a causa della scarsa manutenzione da parte dei proprietari, in cui si trovano molti canali posti nel territorio comunale, che non garantiscono lo smaltimento delle acque piovane secondo la preesistente rete di regimazione dei flussi di scolo, con consistente aumento dei rischi:

- di aumento dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua;
- di accentuazione dei fenomeni di frane e smottamenti di scarpate, smottamenti ed altre situazioni di dissesto;
- del consistente peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli alvei dei corsi d'acqua;

CONSIDERATA altresì l'elevata vulnerabilità e i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi d'acqua derivanti dalla mancata manutenzione e/o abbandono di arginature, griglie e di ogni altra opera idraulica;

CONSIDERATO che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

CONSIDERATO che su alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo dai detriti depositati ed il taglio della vegetazione erbacea ed arborea cresciuta spontaneamente all'interno dell'alveo e sulle rive;

VISTO l'art. 140 del Regio Decreto 08 maggio 1904, n. 368, il quale individua le competenze attribuite ai privati possessori dei fondi, che così recita:

"- tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;

- estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;

- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade".

VISTO l'art. 64 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, il quale prevede, inoltre, "I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e miglorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei **proprietari**";

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e

altri alvei e alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

VISTI gli artt. 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs 30/04/1992 n. 285, inerenti la manutenzione delle ripe, la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi alle sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, di prescrivere condizioni minimali di sicurezza nei tratti fluviali interessanti il territorio comunale, a tutela della pubblica incolumità di persone e cose;

RILEVATA l'esistenza di una concreta situazione di rischio, per l'incolumità pubblica e privata a causa della presenza di vegetazione nelle aree e nei terreni confinanti con le strade e vie pubbliche;

RITENUTO indispensabile, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi sopra citati in modo tale che l'intera rete raccolta e di scolo esistente sul territorio comunale venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare smottamenti, allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque e proliferazione di zanzare ed altri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all'uomo, e che i terreni confinanti con le strade e vie pubbliche vengano mantenuti puliti;

VISTO la delibera di giunta Regionale n. 261 del 25.03.2010 con la quale è stato approvato il "Disciplinare verifiche tecniche in materia di Protezione Civile";

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, inerente le disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria;

VISTO l'art. 15 L. 225/1992;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art. 7 bis del D.Lgs. del D.Lgs 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO lo Statuto del Comune;

ORDINA

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, contoterzisti, possessori, ecc., dei fondi in Belvedere Marittimo, a tutti i proprietari, Enti Pubblici e privati, possessori, gestori, consorzi, regolatori, utenze, ditte esecutrici di lavori, ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, canali d'irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Belvedere Marittimo, ed ai proprietari di terreni, frontisti con i corsi d'acqua, o aree lungo le strade e vie comunali, ciascuno di provvedere immediatamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni per le rispettive competenze:

1. Alla pulizia dei canali e dei fossi presenti nel territorio comunale, mediante taglio della vegetazione erbacea ed arborea, asportazione dei materiali e depositi di qualsiasi genere, al fine di garantire e/o ripristinare il normale deflusso delle acque;
2. Al ripristino ed alla realizzazione di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche rilasciate dai terreni, di propria competenza, in relazione al verificarsi di precipitazioni meteoriche;

Altresì, tutte le volte che si rende necessario, di provvedere:

- a) alla rimozione dall'alveo del corso d'acqua, di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
- b) al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- c) alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive ed alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

3. Al taglio delle siepi e dei rami sporgenti e altre vegetazioni spontanee, dai confini di proprietà, con vie e strade pubbliche, nonché alla pulizia immediata delle cunette, rese inefficienti da comportamento colpevole.
4. Dal confine di proprietà, con vie e strada pubbliche, deve essere mantenuta un'ideale fascia pulita, onde evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità, e meglio favorire la circolazione veicolare.

AVVERTE

- Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;
- Siano rispettate tutte le condizioni vigenti in materia di pulizia di opere idrauliche;
- Siano rispettati e salvaguardati i diritti di terzi.

E' assolutamente VIETATO:

- Procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e disseccanti;
- Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla L. 3/2002 (da € 51,62 ad € 516,46), dal Codice della Strada (da € 148,00 ad € 594,00) o da altre disposizioni di legge; In caso di inottemperanza della presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua, e la pulizia dei terreni, avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle altre Forze dell'Ordine;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e diffusa mediante affissione nei luoghi pubblici;

Notificata a mezzo raccomandata A.R.: al Consorzio di Bonifica Valle Del Lao, Via Fiume Lao, 87029 Scalea, ed all' ANAS Viabilità S.p.A., Compartimento Viabilità, Via De Riso, 2 - 88100 CATANZARO

E trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo;
- al Comando Corpo Forestale di Sangineto;
- al Comando Corpo Forestale di Grisolia;
- al Comando Polizia Provinciale di Cosenza;
- alla Prefettura di Cosenza;
- alla Provincia di Cosenza / Settore difesa del suolo e Protezione Civile.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 7.8.1990, n. 241, è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale li 15.10.2012



IL SINDACO
(ing. Enrico Granata)